

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 185

23 ottobre 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RENZI, BARTOLINI,  
AIMI, VECCHI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31  
MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE  
EMILIA-ROMAGNA)**

**Oggetto consiliare n. 2995**

## RELAZIONE

Il presente progetto di legge mira a ridurre i costi della politica intervenendo sullo Statuto della Regione Emilia-Romagna a suo tempo approvato.

Da più parti, insistentemente, si chiede di ridurre il numero di Parlamentari nazionali, dei Consiglieri comunali, dei Consiglieri provinciali e degli stessi Consiglieri regionali.

Se l'aumento dei Consiglieri da 50 a 67, disposto dall'art. 29 dello Statuto, era giustificato da un auspicabile aumento delle prerogative della Regione che però non vi è stato, è ora opportuno ricondurre tale numero a 50 così com'era in precedenza.

Intendiamo, altresì, modificare l'art. 36, prevedendo che un gruppo possa essere costituito da non meno di 2 Consiglieri per ridurre una frammentazione che finisce per gravare pesantemente sul bilancio regionale.

Proponiamo, infine, che gli Assessori debbano essere individuati tra i Consiglieri regionali al fine di evitare scelte clientelari e correntizie, comportanti ulteriori esborsi.

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

Il comma 2 dell'art. 29 della Legge regionale n. 13 del 2005 è sostituito dal seguente: «L'Assemblea legislativa è composta da cinquanta membri, compreso il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che, nella relativa elezione, ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente eletto.».

## Art. 2

Il comma 2 dell'art. 36 della Legge regionale n. 13 del

2005 è sostituito dal seguente: «I Gruppi debbono essere composti da un minimo di 2 Consiglieri eletti nella medesima lista che ha partecipato alla elezioni regionali. Gli eletti nella medesima lista non possono formare più gruppi. Si considera Gruppo quello comprendente il maggiore numero di Consiglieri eletti nella medesima lista e, in caso di parità di Consiglieri, quello costituito per primo.».

## Art. 3

Al comma 2 dell'art. 45 della Legge regionale n. 13 del 2005 le parole «Cittadini eleggibili a Consigliere regionale» sono sostituite dalle parole «I Consiglieri regionali».











